



Comune di Borgo Velino

Provincia di Rieti

Piazza Umberto I°, 33- 02010Borgo Velino (RI)- P.Iva00109190579
Tel. 0746/578896-99 - Fax 0746/578525 pec: comune.borgovelino.ri@pec.it

Comune di
BORGO VELINO (RI)
Partenza

Prot. N° 0002268 del 01-06-2018

Cat. 20 Classe 1



CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 31 e seguenti Legge 28 febbraio 1985, n. 47

N° 01 /2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di condono edilizio avanzata in data 22.03.86 prot. n. 1165 dalla sig.ra Colacicchi Giovanna nata a Borgo Velino il 24.06.1915 c.f. CLCGNN15H64A996M e residente in Borgo Velino alla Via F. Kennedy, n. 7, per "LA CHIUSURA DI UN PORTICO ED OPERE INTERNE ED ESTERNE" nel fabbricato ubicato in Borgo Velino, Via F. Kennedy, n. 7, distinto al Catasto al Foglio 9 particella n. 1229, attualmente di proprietà dei signori Capponi Nicoletta nata a Roma il 22.09.1939 c.f. CPPNLT39P62H501F e Abbatelli Vittorio nato a Roma l'11.12.1937 c.f. BBTVTR37T11H501M entrambi residenti in Roma, Via Forte Bravetta, n. 164, giusta comunicazione assunta al prot. comunale in data 06.08.1998 al n. 3232;

Considerato che le opere abusive sono state realizzate entro il 29.01.1977, come indicato dalla ditta richiedente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentato, resa in data 21.03.1986;

Rilevato che è stata integrata la documentazione prevista per legge in data 21.10.1997 al prot. 4497 e con Determinazione Area Tecnica n° 57/2017 per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004;

Visto l'elaborato grafico a firma del Geom. Valter Tozzi nato a Rieti il 14.01.1963 c.f. TZZVTR63A14H282M ed avente studio in Antrodoco, Via Lungo Velino, n. 1, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Rieti col n. 576;

Visti il vigente Piano Territoriale Paesistico n. 5 e l'adottato P.T.P.R. ;

Rilevato che le opere abusivamente realizzate ricadono in un'area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lettere "c" ed "m" e dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.Lgs 42/2004;

Accertato che il vincolo paesaggistico è preesistente alla realizzazione dell'opera abusiva e permane tuttora, pertanto si è reso necessario acquisire il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, poiché la sanatoria deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

Rilevato che il comma 25) dell'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 stabilisce in maniera inderogabile che: "Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23

dicembre 1994 n.724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003”;

Letta la Determinazione Area Tecnica del 19.04.2017 n. 57 (autorizzazione BB.AA. prot. n. 0001641 del 07.02.2017 assunta al prot. com.le n. 761 del 14.02.2017), emessa ai sensi della L.R. n. 8/2012 - già L.R. n. 59/95 - sub-delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 senza condizioni;

Rilevato che le opere abusivamente realizzate sono state soggette al pagamento della indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 15 della legge 26 settembre 1939, n. 1497, come da bonifico n. provvisorio 11 del 08.01.2018;

Dato atto che sono state versate, come risulta dalla relazione del tecnico istruttore delle pratiche di condono edilizio, assunta al prot. com.le in data 17.06.2017 al n. 2459, le somme relative all'oblazione autoliquidata ed al contributo dovuto per oneri concessori;

Visti gli allegati alla domanda di condono prot. n. 1165 del 22.03.86 e la relazione del tecnico istruttore delle pratiche di condono edilizio, assunta al prot. com.le in data 17.06.2017 al n. 2459, dalla quale emerge la inesistenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto;

Viste le leggi 28 febbraio 1985 n° 47 e 23 dicembre 1994 n° 724;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la Legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale n° 76 del 21 maggio 1985 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il vigente regolamento edilizio comunale;

RILASCIA

Concessione Edilizia in Sanatoria

ai Sensi dell'art. 31 e seguenti Legge 28 febbraio 1985, n. 47

ai Sig.ri **Capponi Nicoletta e Abbatelli Vittorio** per **“CHIURURA PORTICO ED OPERE INTERNE ED ESTERNE”** nel fabbricato ubicato in Borgo Velino, Via F. Kennedy, n. 7, distinto al Catasto al Foglio 9 particella n. 1229.

I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati.

Alla presente Concessione Edilizia in sanatoria è allegata una tavola grafica a firma del Geom. Valter Tozzi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti n. 576.

Dalla Residenza Municipale, 01.02.2018



Il Responsabile del Servizio
(Arch. Aldo LANGONE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aldo Langone", written over a horizontal line.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ritirato il presente provvedimento in data _____

CONCESSIONE _____ Il Concessionario _____